

L'Ing. non avrà guadagnato tanto dalle news sulle Popolari. Ma se le ha avute dal premier...

DI ANGELO DE MATTIA

Sul caso Renzi-De Benedetti non è ancora il caso di entrare nel merito delle eventuali ipotesi di reato. Questo perché il Gip di Roma deve ancora decidere sull'accoglimento o no della richiesta di archiviazione riguardante quello che è l'unico indagato, cioè il broker incaricato dell'acquisto di titoli delle Popolari che si sarebbero poi trasformate in Spa. Ciò tuttavia non significa astenersi dal fare una netta distinzione.

In teoria, prescindendo dal caso in questione, una cosa è decidere di fare operazioni in Borsa perché sussistono sia pur generiche notizie e indiscrezioni di stampa.

Altra cosa è se, pur in presenza di tali notizie, si investe perché sono state ricevute rassicurazioni – sempre che così sia avvenuto – da uno dei massimi esponenti istituzionali, in particolare dal premier, che una data riforma sarà fatta e in tempi brevi; e questa rassicurazione diviene determinante per decidere di operare sul mercato borsistico.

Altra cosa ancora è se le notizie di stampa diventano meno vaghe, ma dopo che l'intervento in borsa come sopra motivato sia stato già effettuato o comunque il relativo ordine di acquisto dei titoli sia partito. Quando in Italia, negli anni 80, non esisteva ancora il reato di insider trading, l'attenzione alla letteratura e alla giurisprudenza statunitensi riguardante tale reato, vigente in America da molti decenni, era un modo anche per sollecitare l'introduzione del reato stesso, fondamentale per la trasparenza e la correttezza del mercato e per la par condicio tra gli investitori. Impiegare informazioni privilegiate è un po' come fare una scommessa su di un evento di cui una delle parti ha la certezza assoluta che si verificherà. Si ricordavano, all'epoca, due casi

di utilizzo di informazioni privilegiate, verificatisi negli Usa, che forse ancora oggi in Italia sarebbero considerati irrilevanti: quello di un tipografo che, chiamato a stampare un volantino che annunciava un'importante operazione societaria fino allora non nota, intervenne rapidamente acquistando azioni della impresa interessata e lucrando così, a modifica societaria compiuta, una significativa plusvalenza; ma anche quello di uno psicanalista al quale la moglie di un alto esponente di una multinazionale si era rivolta per problemi propri verosimilmente causati da una situazione di forte tensione familiare provocata dal marito impegnato nell'acquisizione, non ancora resa pubblica, di un'azienda. Lo psicanalista colse l'occasione per investire sul mercato e conseguire così, una volta realizzata l'acquisizione, una ragguardevole plusvalenza. I protagonisti di entrambi questi casi furono condannati. Furono necessari anni perché nel nostro Paese, avviata la stagione della fissazione delle regole del mercato, prima un vero Far West, fosse introdotto anche il reato di insider trading: fu l'epoca dell'adozione della legislazione sull'opa, di quella delle Sim, delle regole per la trasparenza bancaria. Diverse delle nuove discipline confluirono poi nel Testo unico della finanza del 1998. I poteri della Consob in materia di contrasto dell'insider trading, con la potestà di comminare sanzioni, sono significativi, pressoché del livello di quelli dell'Autorità giudiziaria. Nel caso De Benedetti, dopo le iniziali dure contestazioni da parte della struttura dell'Authority preposta alla suddetta azione di contrasto, alla fine del procedimento il collegio di vertice decise di archiviare l'ipotesi sanzionatoria: non va trascurato però che l'archiviazione non venne deliberata all'unanimità perché dei quattro che allora componevano

il collegio, tre furono favorevoli a quest'ultima decisione, mentre il presidente, Giuseppe Vegas, si astenne e ciò qualche significato dovrebbe pure avere.

In generale, l'ammontare dell'investimento e del plusvalore che si realizza con operazioni della specie può concorrere, con molti altri elementi, a fornire una indicazione per valutare se si tratti o no di un utilizzo illecito di notizie riservate, ma certamente l'importo non può essere considerato determinante, soprattutto se, invece, si sia acquisita la certezza dell'avvenuto trasferimento di informazioni di questo tipo. Finora si è argomentato, con tutte le riserve, sui profili normativi in senso lato e sulle possibili responsabilità giuridiche. Altra cosa sono invece gli aspetti di opportunità istituzionale e di corretta amministrazione. Da questo punto di vista non è certo edificante sapere (se così è stato nel caso Renzi-De Benedetti) che il Capo del governo informi un privato cittadino, e solo lui, della non lontana riforma di un comparto molto importante qual è quello delle Popolari. È sperabile che quanto è accaduto, al di là delle definitive decisioni dell'Autorità giudiziaria, costituisca un forte stimolo per rivedere molti aspetti sul piano delle informazioni e delle comunicazioni riguardanti materie sensibili da parte di organi di governo e per rafforzare, nel contempo, la prevenzione e il contrasto dell'insider trading. Il superamento dei buchi neri che precedettero e seguirono l'emanazione della presunta riforma delle Popolari lo impone. (riproduzione riservata)

